Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 175 del 2 agosto 1950

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 2 agosto 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGI E REGOLAMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE E PUBBLICATI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 1949, n. 3.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1949.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e colle modalità prescritte dall'art. 73 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è approvato il bilancio della Regione Trentino Alto Adige per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1949, giusta lo stato di previsione dell'entrata e della spesa annesso alla presente legge (tabelle *A* e *B*).

Art. 2.

Gli Assessori, ciascuno per la materia di propria competenza, sono autorizzati al pagamento delle spese inscritte nello stato di previsione della spesa (tabella *B*) previa delibera della Giunta Regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 4 ottobre 1949

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo*: BISIA

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1949, n. 8.

Ricostituzione dei comuni di Lauregno e Proves (Bolzano).

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comuni di Lauregno e Proves, aggregati a quello di Rumo (Trento) con regio decreto 17 luglio 1928, n. 1855, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti alla entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta Regionale, sentite le Giunte provinciali di Bolzano e di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

Art. 3.

I primi organici dei ricostituiti comuni di Lauregno e Proves ed il primo organico del comune di Rumo, saranno stabiliti dal Presidente della Giunta Regionale, sentite le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

La presente legge, a norma dell'art. 7, comma secondo dello Statuto speciale, entrerà in vigore decorsi due mesi dalla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1949, n. 9.

Autorizzazione al comune di Bolzano ad aumentare le imposte e sovrimposte comunali, ai sensi dell'art. 69 dello statuto speciale.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Bolzano è autorizzato ad applicare, a decorrere dal 1° gennaio 1950, l'imposta sulle industrie, sui commerci, sulle arti e professioni con l'aliquota del 12,20 % se trattasi di redditi di categoria *B*, dei 9,75 % se trattasi di redditi di categoria *C*-1, per il reddito assoggettato all'imposta di ricchezza mobile, e con l'aliquota del 17,40 % per i redditi di categoria *B* e del 13,90 % per quelli di categoria *C*-1, se trattasi di redditi esenti da ricchezza mobile in virtù di leggi speciali, nonchè di sovrimporre ai redditi dei terreni nella misura di L. 24 per ogni 100 lire di reddito imponibile.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1950, n. 6.

Ricostituzione dei comuni di Cagnò e Romallo.

Il Consiglio Regionale, sentite le popolazioni interessate, ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comuni di Cagnò e Romallo, aggregati a quello di Revò con regio decreto 20 luglio 1928, n. 1851, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni territoriali preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1950, n. 7.
Costituzione del comune autonomo di Vervò con la frazione di Priò.

Il Consiglio Regionale, sentite le popolazioni interessate, ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le frazioni di Vervò e Priò, aggregate al comune di Tres con regio decreto 29 novembre 1928, sono costituite in Comune autonomo con denominazione e capoluogo Vervò e con le circoscrizioni comunali che esse avevano precedentemente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1950, n. 11.
Autorizzazione al comune di Trento ad applicare supercontribuzioni per l'anno 1950 sulle imposte e tasse comunali.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Trento è autorizzato ad applicare, limitatamente all'anno 1950, le seguenti supercontribuioni:

a) aumento del 100 % sulla sovrimposta terreni;

b) aumento del 100 % sulla addizionale all'imposta erariale sui redditi agrari;

c) aumento del 100 % sull'imposta sulle industrie e commerci;

d) aumento del 100 % sull'imposta del bestiame;

e) sulle imposte di consumo:

1) aumento da L. 800 a L. 1400 per hl. sul vino comune, da L. 3000 a L. 5250 per hl. sui vini fini;

2) aumento da L. 0,05 a L. 0,10 per ogni mq. di superficie coperta e per piano, dell'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie dovuta in abbonamento obbligatorio.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione* BISIA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1950, n. 12.
Autorizzazione al comune di Merano ad applicare supercontribuzioni e nuove voci sulle imposte e tasse comunali per l'anno 1950.

Il Consiglio Regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Merano è autorizzato, limitatamente all'anno 1950, ad applicare:

A) L'aumento del 100 % sulle aliquote massime in vigore per le seguenti imposte e tasse comunali:

a) imposta di consumo;

b) sovrimposta sui terreni e redditi agrari;

c) imposta sui cani;

d) imposta sulle domestiche;

e) imposta sui pianoforti e biliardi;

f) imposta industria, commercio, arti e professioni;

g) imposta di patente;

h) imposta sulle macchine da caffè espresso;

i) imposta sulle insegne;

k) imposta di licenza;

l) imposta occupazione spazi ed aree pubbliche;

m) imposta sul valore locativo;

n) imposta sul bestiame.

B) L'imposta di consumo sulle seguenti nuove voci extra tariffa; con le aliquote fissate con le deliberazioni 22 settembre 1947, n. 368 e 12 agosto 1948, n. 224, già approvate per l'anno 1949 con decreto interministeriale del 3 marzo 1949, n. 3/3414-III, e salvo le eventuali variazioni che dovessero essere apportate successivamen-

te, con legge regionale, in dipendenza dell'aumento o della diminuzione dei prezzi delle merci e dei generi tassati:

marmellate, conserva di pomodoro, frutta secca, legumi secchi, sapone da bucato, carbone fossile e vegetale, lignite e torba (limitatamente, per quanto riguarda il carbone, la lignite e la torba, ai quantitativi destinati al diretto consumo per usi domestici e simili), lavori in vetro, cristallo, terraglia e maiolica e porcellana, acque gassose e minerali da tavola, sciroppi, estratti e conserve per preparare bevande, ghiaccio, miele, coloniali e droghe, legna da ardere, cera lavorata in candele ed altri prodotti, candele di stearina, margarina, spermaceto, candele di sego, carburo di calcio, avena, fave secche, carrube, orzo crusca e cruschello destinato alla alimentazione del bestiame, panico, vecce, scagliola, ghiande, paglia e fieno, altri foraggi, polvere da caccia, palle e pallini di piombo, cartucce da caccia, utensili domestici di ogni specie e qualità, tessuti e confezioni di ogni specie e qualità, calzature, cappelli e berretti, mercerie di ogni genere, pelletterie, ombrelli, lavori artistici in legno, ferro e pietre di marmo, alabastro e simili, fornelli elettrici, frigidaire ed altri articoli elettrici, articoli in oro, argento ed altri preziosi, articoli di bigiotteria, carta (esclusa la carta da stampa), cartoni e cartoncini.

C) I diritti sui seguenti generi di larga produzione locale, in base alle aliquote stabilite con deliberazione 25 settembre 1947, n. 366, essa pure già approvata per l'anno 1949 con il sopracitato decreto interministeriale, salvo le variazioni che dovessero essere effettuate con la legge regionale in dipendenza dell'aumento o della diminuzione dei prezzi medi dei generi stessi:

frutta in genere, uva da tavola e legname grezzo, prodotti nel territorio comunale e destinati al trasporto per il consumo in altri Comuni.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA
(3250)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7100245) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 30 —